

Governo Militare Alleato del Territorio Occupato

PROCLAMA N. 1

Al popolo d'Italia

Visto che, nel proseguimento della loro guerra contro le potenze dell'Asse, è stato necessario che Forze Alleate dipendenti dal Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate in Italia occupassero alcuni territori dell'Italia e

Visto che secondo l'armistizio accordato al Governo Italiano dalle Nazioni Unite, allo scopo di assicurare il rispetto della legge e dell'ordine e provvedere alla sicurezza ed al benessere sia di tali truppe che vostro, è necessario stabilire un Governo Militare nel territorio occupato, per deferire determinati reati ed istituire dei tribunali per il giudizio delle persone che commettono tali reati.

Io, NOEL MANON MACFARLANE, K.C.B., D.S.O., M.C. Luogotenente Generale, Capo commissario della Commissione Alleata di Controllo, in virtù dei poteri conferitimi da Harold R.L.G., Alexander, G.C.B., C.S.J., D.S.O., M.C. Generale Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate in Italia, e Governatore Militare del territorio occupato,

PROCLAMO

PARTE I: ISTITUZIONE DEL GOVERNO MILITARE

Art. I — Di tutti i poteri governativi e giurisdizionali nel territorio occupato e nei confronti dei suoi abitanti nonché della suprema responsabilità amministrativa è investito il detto Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate in Italia e Governatore Militare, sotto la cui direzione viene istituito, per esercitare tali poteri, un Governo Militare Alleato.

Tutti i funzionari amministrativi e giudiziari ed ogni altro funzionario ed impiegato governativo e municipale, ed ogni altro ufficiale ed impiegato statale, municipale o di altro pubblico servizio, ed eccezione dei funzionari e dei capi politici che fossero da lui dimessi, devono continuare nell'adempimento dei loro doveri sotto la sua direzione o sotto la direzione di quegli Officiali delle Forze Alleate che fossero delegati a tale scopo.

Art. II — Tutti gli abitanti nel territorio occupato dovranno prontamente obbedire a tutti gli ordini impartiti da lui o sotto la sua autorità e dovranno astenersi dal compiere ogni atto ostile nei confronti delle truppe ai suoi ordini o giovevole ai nostri nemici, ogni atto di violenza ed ogni atto inteso a turbare comunque l'ordine pubblico. Intanto che rimarrete pacifici e rispetterete i suoi ordini, non subirete nient'altro che la misura maggiore di quelle inevitabili per le esigenze militari e potrete continuare senza timore nelle vostre attuali occupazioni.

Art. III — I vostri diritti personali e patrimoniali in vigore saranno pienamente rispettati e le vostre leggi vigenti rimarranno in vigore ed avranno effetto finché i suoi doveri di Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate in Italia o di Governatore Militare non lo costringano a modificarli con proclami ed ordini suoi o sotto la sua direzione.

PARTE II: REATI

Art. IV — Reati in danno delle Forze Armate Alleate punibili con la morte

Chiunque:

- 1) Serva il nemico come spia o dia rifugio od aiuti una spia nemica;
- 2) Comunicchi, in qualsiasi modo ed in merito a qualsiasi argomento, col nemico o con una persona qualsiasi in territorio da esso occupato od acceda in territorio sotto il suo controllo;
- 3) Invi o a qualsiasi persona, dovunque, una qualsiasi comunicazione che contenga informazioni di qualsiasi natura sulle Forze Armate Alleate, o, avendo ricevuto una qualsiasi comunicazione del genere, ometta di avvisarne prontamente il Governo Militare Alleato;
- 4) Pori le armi contro le Forze Alleate;
- 5) Abbia in suo possesso armi da fuoco, munizioni, esplosivi, o simili oggetti bellici, a meno che non abbia un permesso dal Governo Militare Alleato;
- 6) Abbia in suo possesso un apparecchio radio o altro qualsiasi apparato per trasmettere segnali o altri messaggi;
- 7) Tragga in inganno qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate nell'adempimento dei suoi doveri;
- 8) Assista un prigioniero di guerra nella fuga o assista o nasconda qualsiasi prigioniero di guerra fuggito;
- 9) Assista una qualsiasi forza armata nemica a sfuggire alla cattura;
- 10) Penetri o sia trovato nell'interno di una qualsiasi zona dichiarata zona vietata sia da un cartello che dalla presenza di sentinelle, senza un permesso che espressamente lo autorizzi;
- 11) Distrugga, danneggi, ponga in pericolo, ostacoli, rubi o irregolarmente riceva o detenga qualsiasi proprietà delle Forze Armate Alleate o dei membri di esse di valore complessivo superiore a lire 10.000;
- 12) Ostacoli comunicazioni per posta, corriere, telegrafo, telefono, cavo, radio, o altrimenti, o asporti o danneggi linee telegrafiche, telefoniche o di energia elettrica;
- 13) Ostacoli trasporti per terra, per acqua o per aria;
- 14) Ostacoli il funzionamento di qualsiasi servizio pubblico o di pubblica utilità, comprese la fornitura di acqua, energia elettrica, gas, servizi sanitari o simili;
- 15) Uccida qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate;
- 16) Assalga qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate con l'intento di ucciderlo o di provocare grave lesione;
- 17) Commetta qualsiasi atto di saccheggio;
- 18) Derubbi morti o feriti;
- 19) Stupri qualsiasi infermiera o donna in servizio presso le Forze Armate Alleate o assalga una qualsiasi di tali infermiere donna;
- 20) Falsifichi od alteri qualsiasi permesso, lasciapassare, carta d'identità o documento analogo od emetta o sia in possesso di un tale documento falsificato od alterato;
- 21) Inciti all'insurrezione contro l'autorità militare qualsiasi abitante del territorio occupato, od organizzi o capeggi qualsiasi dimostrazione pubblica od assemblea a tale scopo;
- 22) Falsifichi moneta o carta moneta cui il Governo Militare Alleato ha attribuito corso legale o sia in possesso di li monete o carta moneta sospese false; o
- 23) In qualsiasi modo violi una qualunque delle leggi di guerra, o compia qualsiasi atto in aiuto del nemico od ostile alle Forze Armate Alleate o che ponga in pericolo la salvezza o la sicurezza di esse, sarà, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, passibile della pena di morte o di reclusione o multa o di entrambi, a seconda delle decisioni del Tribunale.

Art. V — Reati in danno delle F. A. Alleate punibili con la multa o reclusione